

Deliberazione della Giunta Regionale 26 novembre 2021, n. 10-4161

D.P.R. 380/2001. Approvazione delle nuove procedure di semplificazione attuative di gestione e controllo delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico. Revoca delle D.G.R. 49-42336/1985, 2-19274/1988, 61-11017/2003, 4-3084/2011, 7-3340/2012, 65-7656/2014, 4-1470/2020, 14-2063/2020 e sostituzione dell'Allegato alla D.G.R. 5-2756 del 15 gennaio 2021.

A relazione dell'Assessore Protopapa:

Premesso che:

- al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni normative nazionali previste per le costruzioni in zone sismiche, su tutto il territorio regionale ogni costruzione, riparazione e sopraelevazione di consistenza strutturale è sottoposta all'obbligo di denuncia prima dell'inizio dei lavori ai sensi dell'articolo 93 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e s.m.i.;
- la denuncia rappresenta un adempimento obbligatorio su tutto il territorio regionale, indipendentemente dalla zona sismica. La realizzazione di opere sottoposte agli obblighi di cui all'articolo 93 del D.P.R. n. 380/2001 in mancanza della denuncia costituisce, infatti, violazione di legge passibile delle sanzioni previste dall'articolo 95 del D.P.R. n. 380/2001;
- secondo quanto disposto dal suddetto D.P.R. 380/2001 la vigilanza urbanistico-edilizia sul territorio è una competenza specifica dei Comuni, a cui è assegnato un ruolo primario in sede di prevenzione e repressione degli illeciti, un ruolo di controllo preliminare del territorio e di intervento immediato e diretto verso gli abusi riscontrati;
- per talune tipologie di interventi, all'azione del Comune concorre anche quella della Regione: all'interno della Parte II (Normativa tecnica per l'edilizia) del D.P.R. n. 380/2001 sono contenute diverse disposizioni che attribuiscono all'Ufficio tecnico regionale specifiche funzioni nell'ambito delle attività di vigilanza sul rispetto della disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica (articolo 70) e sulle costruzioni in zone sismiche (articoli 96 e seguenti).

Premesso, inoltre, che:

- con la D.G.R. 12 dicembre 2011, n. 4-3084, sono state approvate le "Procedure attuative di gestione e controllo delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico", in seguito modificate ed integrate con la D.G.R. 3 febbraio 2012, n. 7-3340;
- con la D.G.R. 21 maggio 2014, n. 65-7656, sono state introdotte ulteriori modifiche e integrazioni alle procedure attuative di gestione e controllo delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico approvate con la citata D.G.R. del 12 dicembre 2011, n. 4-3084;
- con la D.G.R. 30 dicembre 2019, n. 6-887 è stato approvato l'aggiornamento della classificazione sismica del territorio della Regione Piemonte;
- con la D.G.R. 5 giugno 2020, n. 4-1470 è stata prevista la raccolta e la creazione di un archivio regionale anche di tutti gli interventi strutturali sulla rete infrastrutturale stradale di interesse nazionale, comprese le tratte autostradali, mediante l'integrazione dell'Allegato A alla D.G.R. 65-7656 del 21 maggio 2014;
- con la D.G.R. 9 ottobre 2020, n. 14-2063 è stato eliminato l'obbligo dell'autorizzazione preventiva di cui all'articolo 94 del D.P.R. 380/2001 previsto dalla D.G.R. 65-7656 del 21 maggio 2014;
- con la D.G.R. 15 gennaio 2021, n. 5-2756 è stato adottato l'elenco degli interventi "privi di rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità, lettera c), comma 1, dell'articolo 94 bis del D.P.R. 380/2001, e modalità di deposito delle relative denunce presso lo sportello unico edilizia. Richiamato, in particolare, che la suddetta D.G.R. 30 dicembre 2019, n. 6-887:

ha, tra l'altro, previsto la costituzione di uno specifico gruppo di lavoro, istituito con determinazione del Direttore della Direzione A1800A – Opere pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica, n. 602 del 12 marzo 2020 e successivamente integrato con la D.D. n. 395 del 12 febbraio 2021, con il compito di rivedere ed aggiornare le procedure per la gestione e il controllo delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico;

ha, inoltre, individuato, quali linee generali di indirizzo per la revisione delle procedure, i seguenti principi:

- riservare all'azione regionale le attività di controllo delle opere particolarmente significative ai fini della sicurezza sismica e dell'incolumità pubblica;
- riordinare le attività per la gestione delle opere ordinarie;
- conservare l'attuale impianto normativo per quanto concerne le attività urbanistiche.

Dato atto che, come da documentazione agli atti della Direzione regionale Opere pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica, il suddetto gruppo di lavoro:

ha predisposto l'aggiornamento dei criteri tecnici e procedurali per la gestione e controllo delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico;

ha elaborato due documenti denominati, rispettivamente, *“Nuove procedure attuative di gestione e controllo delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico”* e *“Disposizioni per l'attuazione degli adempimenti a carico dell'ufficio tecnico regionale in materia di accertamento e repressione delle violazioni delle prescrizioni per le costruzioni in zone sismiche”*;

ha redatto la tabella degli *“Oneri istruttori per gli adempimenti di competenza degli UTR”*, secondo i criteri dell'articolo 49 della l.r. n. 5 del 4 maggio 2012, aggiornando la tabella di cui alla D.G.R. 21 Ottobre 2014, n. 5-440;

nell'elaborazione di tali documenti ha previsto, in particolare, quanto segue:

- sono confermati quali *“competenti uffici tecnici della regione”* (di seguito UTR) ai sensi e per gli effetti di cui al Titolo IV, parte II, capo IV, del D.P.R. n. 380/2001 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche) il Settore Sismico e i Settori Tecnici regionali, articolazioni della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica e viene demandata al relativo Direttore l'individuazione delle aree territoriali di competenza degli uffici tecnici regionali;
- l'UTR è ufficio di deposito della denuncia di cui all'articolo 93 del D.P.R. 380/2001 esclusivamente per le opere e gli interventi riguardanti edifici ed infrastrutture strategiche e rilevanti così come individuate nell'elenco A1 contenuto nel documento *“Nuove procedure attuative di gestione e controllo delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico”*, mentre per tutte le altre costruzioni è individuato lo sportello unico per l'edilizia comunale;
- sono eliminati i controlli a campione sulle costruzioni pubbliche e private, previsti dalle precedenti procedure regionali in zona 3S;
- sono semplificati gli adempimenti inerenti ai procedimenti di deposito con l'eliminazione del certificato di inizio lavori strutturali e della dichiarazione di fattibilità strutturale;
- sono confermate le modalità semplificate di deposito della denuncia dei lavori di cui alla deliberazione della Giunta regionale 15 gennaio 2021, n. 5-2756 per gli interventi di consistenza strutturale privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità, individuati nell'elenco A2 contenuto nel documento *“Nuove procedure attuative di gestione e controllo delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico”*, che sostituisce l'elenco approvato dalla medesima D.G.R. 5-2756 del 15 gennaio 2021;
- sono esonerate dalla preventiva denuncia di cui all'articolo 93 del D.P.R. 380/2001 le varianti non sostanziali, individuate secondo i criteri definiti dal D.M. 30/04/2020, come previsto dal comma 2 dell'articolo 94 bis del D.P.R. 380/2001;

- è di competenza degli UTR l'accertamento tecnico delle violazioni di cui all'articolo 96 del D.P.R. 380/2001 riguardanti gli interventi di "*minore rilevanza*" nei riguardi della pubblica incolumità di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 94 bis del D.P.R. 380/2001;
- le violazioni strutturali riferibili alle opere "*prive di rilevanza*" nei riguardi della pubblica incolumità secondo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 94 bis del D.P.R. 380/2001, di cui al suddetto elenco A2 si possono ritenere riconducibili a mere violazioni formali in quanto per dimensioni, forma e materiali impiegati, non costituiscono pericolo sotto il profilo della pubblica incolumità; l'accertamento tecnico a carico dell'Ufficio Tecnico regionale, previsto dall'articolo 96, comma 2, del D.P.R. 380/2001, non risulta pertanto necessario ritendendolo assolto dalla dichiarazione asseverata del tecnico abilitato attestante la conformità delle opere strutturali alla normativa tecnica per le costruzioni nonché dalla presentazione della denuncia semplificata ex post presso lo sportello unico comunale, tenuto pertanto a trasmettere la comunicazione della violazione all'Autorità Giudiziaria competente;
- sono confermati i criteri in materia di prevenzione del rischio sismico per l'attività urbanistica e sono aggiornate le procedure con riferimento alla classificazione sismica di cui alla D.G.R. n. 6-887 del 30/12/2019;
- resta fermo che i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore delle nuove procedure vengano conclusi e producano i loro effetti secondo le modalità vigenti al momento dell'avvio del procedimento;
- sono definite, con riferimento al comma 5 dell'articolo 94 bis del D.P.R. 380/2001, forme semplificate di controllo sulle costruzioni limitandole ad alcune tipologie di costruzioni strategiche e rilevanti, di interesse pubblico a valenza regionale, quantificate in prima applicazione in un minimo di un intervento per provincia/mese, rientranti almeno in una delle seguenti tipologie:
 - interventi su costruzioni esistenti ad esclusione degli interventi di riparazione o interventi locali;
 - nuove costruzioni con volumetria, superficie o altezza significativa;
- risulta opportuno prevedere che si demandi alla Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica la definizione e la rimodulazione periodica delle modalità di dettaglio per lo svolgimento dei controlli nonché l'aggiornamento dei contenuti tecnici della modulistica regionale riferita alle procedure di cui ai suddetti documenti.

Dato atto, inoltre, che, dall'istruttoria della Direzione regionale Opere pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica, emerge quanto segue:

- al fine di procedere al riordino delle vigenti disposizioni regionali si rende necessario prevedere di revocare le deliberazioni della Giunta regionale n. 49-42336 del 21 marzo 1985, n. 2-19274 del 8 marzo 1988, n. 61-11017 del 17 novembre 2003, n. 4-3084 del 12 dicembre 2011, n. 7-3340 del 3 febbraio 2012, n. 65-7656 del 21 maggio 2014, n. 4-1470 del 5 giugno 2020, n. 14-2063 del 9 ottobre 2020 e confermare le modalità di denuncia semplificata di cui alla D.G.R. n. 5-2756 del 15 gennaio 2021 sostituendo l'elenco degli "interventi privi di rilevanza" con il soprarichiamato elenco A2;
- per conseguire l'obiettivo della dematerializzazione delle procedure saranno favorite e attivate modalità telematiche di deposito delle denunce strutturali, in conformità a quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione digitale (D.lgs 82/2005);
- l'aggiornamento delle modalità tecniche e procedurali per la gestione e controllo delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico risulta essere coerente con le azioni di semplificazione delle attività edilizie sia pubbliche che private, e che in particolare sono:
 - uniformate le procedure di deposito nelle diverse zone sismiche del territorio regionale;
 - indirizzate le azioni di controllo esclusivamente su alcune categorie di interventi riguardanti edifici ed infrastrutture strategiche e rilevanti e ridotti i tempi procedurali dei controlli;

- definite specifiche procedure semplificate per le violazioni strutturali riconducibili alle "opere prive di rilevanza";
- stati stabiliti importi forfettari per gli oneri istruttori di competenza degli UTR di più facile applicazione in funzione alle varie tipologie di intervento;
- poiché le nuove disposizioni necessitano di ampia diffusione presso gli enti e gli operatori di settore, risulta opportuno prevedere di differirne l'applicazione per un congruo tempo rispetto alla loro approvazione, proponendo la data del 1 febbraio 2022.

Richiamato che la legge regionale 5/2012, all'articolo 49 "Disposizioni in materia di procedure sismiche" sancisce che "per le richieste di autorizzazione e per il deposito dei progetti di cui alla legge regionale 12 marzo 1985, n. 19 (Snellimento delle procedure di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, in attuazione della legge 10 dicembre 1981, n. 741) sono corrisposti diritti di istruttoria nella misura e con le modalità stabilite dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, tenuto conto della tipologia, dei volumi e del costo degli interventi".

Acquisito, ai sensi del suddetto articolo 49, il parere favorevole della II Commissione consiliare nella seduta del 10 novembre 2021 (Prot. n. 19104 dell'11 novembre 2021).

Vista la l.r. n. 44/2000 e in particolare l'articolo 63, comma 2, lettera e);
visto il D.P.R. n. 380/2001 e in particolare il Capo IV della parte seconda;
vista la legge regionale n. 23/2008.

Attestata l'assenza degli effetti diretti ed indiretti, del presente provvedimento, sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n- 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso;

la Giunta regionale, a voti unanimi, resi nelle forme di legge

delibera

di approvare, ai sensi del D.P.R. 380/2001:

- le "Nuove procedure attuative di gestione e controllo delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico", di cui all'allegato A alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
 - le "Disposizioni per l'attuazione degli adempimenti a carico dell'ufficio tecnico regionale in materia di accertamento e repressione delle violazioni delle prescrizioni per le costruzioni in zone sismiche" di cui all'allegato B alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
 - la tabella degli "oneri istruttori per gli adempimenti di competenza degli UTR", di cui all'allegato C alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- di stabilire che:

- le disposizioni di cui ai suddetti allegati A, B e C trovano applicazione dal 1 febbraio 2022;
- i procedimenti in corso alla suddetta data si concludono e producono i propri effetti secondo le disposizioni vigenti al momento del loro avvio;
- sono, contestualmente, revocate le deliberazioni della Giunta regionale n. 49-42336 del 21 marzo 1985, n. 2-19274 del 8 marzo 1988, n. 61-11017 del 17 novembre 2003, n. 4-3084 del 12 dicembre 2011, n. 7-3340 del 3 febbraio 2012, n. 65-7656 del 21 maggio 2014, n. 4-1470 del 5 giugno 2020, n. 14-2063 del 9 ottobre 2020;
- con riferimento alle modalità di denuncia semplificata di cui alla D.G.R. n. 5-2756 del 15 gennaio 2021, l'elenco degli "interventi privi di rilevanza" ivi riportato è sostituito dall'elenco A2 dell'allegato A alla presente deliberazione;
- sono confermati quali "competenti uffici tecnici della regione" ai sensi e per gli effetti di cui al Titolo IV, parte II, Capo IV, del D.P.R. n. 380/2001 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche) il Settore Sismico ed i Settori Tecnici regionali, articolazioni della Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica e di

demandare al relativo Direttore l'individuazione delle aree territoriali di competenza degli uffici tecnici regionali;

- di demandare alla Direzione regionale Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione, ivi comprese, in particolare, la definizione e la rimodulazione periodica delle modalità di dettaglio per lo svolgimento dei controlli, nonché l'aggiornamento dei contenuti tecnici della modulistica regionale riferita alle procedure di cui ai suddetti allegati;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. n. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)

Allegato

NUOVE PROCEDURE ATTUATIVE DI GESTIONE E CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ URBANISTICO-EDILIZIE AI FINI DELLA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO

Indice

1. Nuove procedure attuative di gestione e controllo delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico.....	2
1.1 Premesse.....	
2. Denuncia opere strutturali e documentazione allegata.....	2
3. Modalità di presentazione della denuncia.....	3
4. Adempimenti successivi alla presentazione della denuncia.....	4
5. L'applicazione delle procedure in materia di prevenzione del rischio sismico per l'attività edilizia.....	4
5.1 Tipologie di opere e interventi.....	4
6. Selezione delle denunce da assoggettare a controllo a campione di competenza degli UTR.....	5
6.1 Procedure di selezione.....	5
6.2 Regime transitorio.....	6
7. Le procedure in materia di prevenzione del rischio sismico per l'attività urbanistica.....	6
7.1 Premesse.....	6
7.2 Modalità e procedure per il rilascio del parere sugli Strumenti Urbanistici generali.....	6
7.3 Modalità e procedure per il rilascio del parere sugli Strumenti Urbanistici esecutivi.....	7
7.4 L'applicazione delle procedure in materia di prevenzione del rischio sismico per l'attività urbanistica.....	7
7.5 Regime transitorio.....	7
Elenco A1 - Edifici ed opere infrastrutturali strategiche e rilevanti.....	9
Elenco A2 - Elenco degli interventi "privi di rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità, con riferimento alla lettera c), del comma 1 dell'art 94-bis del D.P.R. 380/2001 e alle linee guida di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 30 aprile 2020 e modalità semplificate di deposito della denuncia dei lavori ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 380/2001.....	11

1. Nuove procedure attuative di gestione e controllo delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico

1.1. Premesse

Al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni normative nazionali previste per le costruzioni in zone sismiche, su **tutto** il territorio regionale ogni costruzione, riparazione e sopraelevazione di consistenza strutturale è sottoposta all'**obbligo di denuncia prima dell'inizio dei lavori ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380** (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e s.m.i.

La denuncia rappresenta un adempimento obbligatorio su tutto il territorio piemontese, indipendentemente dalla zona sismica. La realizzazione di opere sottoposte agli obblighi di cui all'art. 93 del D.P.R. n. 380/2001 in mancanza della denuncia costituisce, infatti, violazione di legge passibile delle sanzioni previste dall'articolo 95 del D.P.R. n. 380/2001.

La denuncia rappresenta un obbligo **preliminare all'inizio dei lavori strutturali**.

Le denunce dei lavori in zona sismica sono accompagnate da una dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica (art. 93 c. 4 del D.P.R. 380/2001).

Per tutti gli interventi la denuncia con il contestuale deposito del progetto e dell'asseverazione di cui al precedente capoverso, è valido anche agli effetti della denuncia dei lavori di cui all'articolo 65 del D.P.R. 380/2001 (art. 93 c. 5 del D.P.R. 380/2001).

Sono sottoposte all'obbligo di denuncia anche le **varianti sostanziali** alle opere o interventi già oggetto di denuncia.

Le **varianti non sostanziali** sono esonerate dal preavviso scritto di cui all'art. 93 del D.P.R. 380/2001.

Le linee guida approvate con Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 30 Aprile 2020 specificano che una variante si può definire non sostanziale se interviene solo su singole parti strutturali o elementi portanti della costruzione, senza produrre concrete modifiche sui parametri che determinano il comportamento statico o dinamico della struttura nel suo complesso, quali ad esempio: il periodo fondamentale T1, il taglio alla base V, le sollecitazioni massime (M, N, T) sugli elementi strutturali.

Rientrano, inoltre, tra le varianti non sostanziali le realizzazioni in corso d'opera di interventi privi di rilevanza di cui al comma 1, lettera c), n. 1) dell'art. 94-bis del D.P.R. 380/2001.

Su tutto il territorio regionale le denunce dei lavori sono depositate allo Sportello unico dell'edilizia comunale fatte salve le denunce riguardanti edifici ed opere infrastrutturali strategiche e rilevanti così come individuate dall'**elenco A1**, soggette a deposito presso l'ufficio tecnico regionale competente.

2. Denuncia opere strutturali e documentazione allegata

Sull'intero territorio regionale per tutte le opere e gli interventi di carattere strutturale, la denuncia è predisposta ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 380/2001.

I contenuti minimi della modulistica per la trasmissione della denuncia dei lavori e per i successivi adempimenti sono definiti dalla Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica mediante specifici provvedimenti.

In relazione alla tipologia dell'opera o dell'intervento, alla denuncia è allegata la seguente documentazione:

1. progetto architettonico e relativo titolo abilitativo;
2. progetto strutturale, redatto ai sensi delle norme tecniche per le costruzioni vigenti, sviluppato in termini di completezza di contenuti e di chiarezza espositiva al fine di definire compiutamente l'intervento da realizzare, comprensivo dei seguenti elaborati:
 - Relazione di calcolo strutturale, comprensiva di una descrizione generale dell'opera e dei criteri generali di analisi e verifica, nonché degli esiti delle elaborazioni di calcolo. Nel caso di analisi svolte con l'ausilio di codici di calcolo automatico le relazioni di calcolo dovranno facilitare l'interpretazione e la verifica dei risultati, anche per consentire elaborazioni indipendenti da parte di soggetti diversi dal redattore del documento;
 - Relazione sui materiali;
 - Elaborati grafici, particolari costruttivi in scala adeguata;
 - Piano di manutenzione della parte strutturale dell'opera;
 - Relazioni specialistiche;
3. per le opere soggette a collaudo statico, la nomina del collaudatore corredata dalla dichiarazione di accettazione;
4. per le opere su fabbricati esistenti, il rilievo fotografico e specifica relazione per la definizione del modello di riferimento per le analisi e del fattore di confidenza come definito dalla norme tecniche per le costruzioni (analisi storico critica, rilievo geometrico-strutturale, caratterizzazione meccanica dei materiali);
5. relazione illustrativa di cui all'art. 65, comma 3, lettera b) del D.P.R. 380/2001.

Nel caso in cui l'ufficio competente a ricevere la denuncia sia lo Sportello Unico dell'Edilizia, la documentazione relativa al titolo abilitativo non dovrà essere allegata se già agli atti del medesimo ente.

Nel caso di opere in cui siano presenti più figure professionali responsabili della progettazione/direzione lavori strutturale, è necessario individuare un coordinatore della progettazione/direzione lavori strutturale con ruolo di referente per i rapporti con gli uffici tecnici regionali o comunali competenti, al quale è attribuita, oltre alle eventuali competenze specifiche in uno o più ambiti, la responsabilità del coordinamento generale della progettazione strutturale/direzione lavori strutturale, assicurando la sinergia, l'efficienza, la congruenza, la compatibilità e l'integrazione tra prestazioni specialistiche.

Sono soggette a denuncia le **varianti sostanziali** alle opere e agli interventi già oggetto di precedente denuncia. Il deposito della denuncia di variante deve avvenire prima dell'inizio dei relativi lavori.

3. Modalità di presentazione della denuncia

La presentazione della denuncia avviene in modalità telematica secondo il d.lgs. 82/2005 e s.m.i, in regola con l'imposta di bollo.

Come **attestazione di avvenuto deposito della denuncia**, come desunto nelle linee guida di cui al D.M. 30 aprile 2020 del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è da ritenersi valida la semplice stampa della certificazione dell'avvenuto ricevimento della PEC di trasmissione o della ricevuta di invio telematico tramite piattaforma informatica.

La responsabilità della regolarità e della completezza della documentazione presentata rimane in capo al soggetto che ha presentato la denuncia.

Gli uffici di ricezione della denuncia si riservano la possibilità, nei successivi 10 giorni dal ricevimento della documentazione, di verificare la completezza formale della documentazione depositata e, se si riscontrassero carenze, di richiedere le integrazioni necessarie.

La verifica di completezza comporta un controllo formale limitato agli aspetti tecnico amministrativi di carattere generale della denuncia e della documentazione allegata.

Per le opere soggette a denuncia presso l'ufficio tecnico regionale, il medesimo UTR informa dell'avvenuto deposito il Comune presso il quale si eseguono i lavori.

La **denuncia** con relativi allegati e l'**attestazione di avvenuto deposito** devono essere conservati nel cantiere, dal giorno di inizio lavori a quello di ultimazione lavori (art. 66 D.P.R. 380/2001).

La stessa procedura è applicata per le denunce relative a **varianti sostanziali**.

4. Adempimenti successivi alla presentazione della denuncia

Per le opere pubbliche, se al momento della denuncia non era stato individuato il costruttore, prima dell'inizio dei lavori la stazione appaltante presenta all'Ufficio competente copia dell'atto di approvazione del progetto esecutivo, unitamente all'attestazione indicante gli estremi dell'aggiudicatario dei lavori che, ai fini dell'art. 65 del D.P.R. 380/2001, è tenuto contestualmente a dichiarare di aver preso visione degli elaborati oggetto di denuncia e di realizzare le opere in conformità al progetto strutturale.

Prima della fine dei lavori, o contestualmente alla presentazione della relazione a strutture ultimate, il committente deve provvedere altresì alla comunicazione all'ufficio competente di eventuali **varianti non sostanziali** apportate al progetto già oggetto di denuncia, consegnando la relativa documentazione.

Al medesimo ufficio deve essere comunicata altresì la **fine dei lavori** con apposita certificazione. Entro sessanta giorni dalla loro conclusione deve essere inoltre trasmessa la **relazione a strutture ultimate** (non prevista nei casi stabiliti dall'art 65, comma 8-bis del D.P.R. 380/2001 - interventi locali e interventi "privi di rilevanza"), corredata dalla specifica documentazione sui materiali impiegati, come previsto dall'art. 65 del D.P.R. 380/2001 e, nei casi previsti dall'art. 67, comma 8-bis e 8-ter, la **dichiarazione di regolare esecuzione**.

Entro 60 gg dalla trasmissione della relazione a strutture ultimate, nei casi previsti dall'art. 67 del D.P.R. 380/2001 dovrà essere trasmesso il **certificato di collaudo statico**.

Il deposito, presso l'ufficio di ricevimento della denuncia, del certificato di collaudo statico o della dichiarazione di regolare esecuzione equivale al **certificato di rispondenza** dell'opera alle norme tecniche per le costruzioni previsto dall'articolo 62 del D.P.R. 380/2001 (vedi art. 67 comma 7 del D.P.R. 380/2001).

5. L'applicazione delle procedure in materia di prevenzione del rischio sismico per l'attività edilizia

5.1. Tipologie di opere e interventi

Nell'ambito dei comuni della Regione Piemonte, sono sottoposte rispettivamente a:

- a. **denuncia semplificata presso lo Sportello Unico dell'Edilizia comunale, prima dell'inizio dei lavori, ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 380/2001:**
 - le opere e gli interventi di consistenza strutturale riconducibili alle opere 'prive di rilevanza' previste all'art. 94-bis, comma 1, lettera c) del D.P.R. 380/2001, riportate nell'elenco A2;
- b. **denuncia presso lo Sportello Unico dell'Edilizia comunale, prima dell'inizio dei lavori, ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 380/2001:**
 - le opere e gli interventi di consistenza strutturale, indipendentemente dal sistema costruttivo adottato e dal materiale impiegato, la cui sicurezza possa interessare la pubblica incolumità esclusi gli edifici e le opere infrastrutturali strategiche e rilevanti riportate nell'Allegato A1;
- c. **denuncia presso l'Ufficio Tecnico Regionale, prima dell'inizio dei lavori, ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 380/2001, ed eventuale controllo a campione secondo le modalità descritte nel successivo paragrafo 6:**
 - le opere e gli interventi di consistenza strutturale, indipendentemente dal sistema costruttivo adottato e dal materiale impiegato, la cui sicurezza possa interessare la pubblica incolumità che interessino edifici o opere infrastrutturali strategiche e rilevanti riportate nell'Allegato A1.

Gli Uffici Tecnici Regionali competenti alla ricezione delle denunce per le opere e gli interventi di cui alla lettera c) e all'esecuzione dei controlli a campione sono individuati dalla Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica mediante specifici provvedimenti.

6. Selezione delle denunce da assoggettare a controllo a campione di competenza degli UTR

6.1. Procedure di selezione

Le denunce di cui al precedente paragrafo 5, **lettera c)** da assoggettare a controllo a campione da parte degli UTR, con riferimento al comma 5 dell'art. 94-bis del D.P.R. 380/2001, quantificate in prima applicazione in un minimo di un intervento per provincia/mese, sono limitate ad alcune tipologie di opere e interventi strategici e rilevanti, di interesse pubblico a valenza regionale, rientranti almeno in una delle seguenti tipologie:

- interventi di miglioramento o adeguamento;
- nuove costruzioni con volumetria, superficie o altezza significativa.

Sono quindi escluse dal controllo a campione le denunce riguardanti:

- riparazioni e interventi locali sulle costruzioni esistenti, come definite dalle Norme Tecniche per le Costruzioni;
- costruzioni strategiche e rilevanti di valenza nazionale, individuate dal Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 21/10/2003 n. 3685.

La definizione dei criteri e delle modalità di dettaglio per lo svolgimento dei controlli, che potranno anche essere oggetto di rivalutazione periodica, saranno definite dal Direttore della Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica mediante specifici provvedimenti.

Le denunce oggetto di controllo sono individuate entro il quinto giorno del mese successivo al rilascio dell'**attestazione di avvenuto deposito** e sarà data specifica comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990 e s.m.i.

Il procedimento di controllo dovrà terminare entro 30gg dalla comunicazione di avvio dello stesso. Il termine di conclusione del procedimento può essere sospeso per una sola volta e per un periodo non superiore di 30 gg in caso di richieste istruttorie e riprende a decorrere dal perfezionamento della documentazione o degli elaborati progettuali.

L'elenco delle denunce assoggettate a controllo sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.

6.2. Regime transitorio

I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore delle presenti procedure devono essere conclusi e produrre i loro effetti secondo le procedure definite dalla D.G.R. n. 65-7656/2014 e s.m.i.

7. Le procedure in materia di prevenzione del rischio sismico per l'attività urbanistica

7.1. Premesse

Al fine di assicurare il rispetto delle prescrizioni in materia di prevenzione del rischio sismico e di graduare i livelli di tutela, sono sottoposti a parere ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 380/2001 in relazione alla diversa zona sismica:

- a. gli Strumenti Urbanistici Generali, come definiti dalla legislazione regionale in materia, nonché le rispettive varianti generali e strutturali, comprensive delle varianti di mero adeguamento al PAI, per i Comuni ricadenti nella zona sismica 3S, come stabilita dalla D.G.R. 30 dicembre 2019, n. 6-887 fino ad eventuale nuova classificazione sismica, e nella zona 3;
- b. gli Strumenti Urbanistici Esecutivi, come definiti dalla legislazione regionale in materia, nonché le rispettive varianti per i Comuni ricadenti in zona sismica 3S come sopra definita.

Per gli strumenti di cui al punto a) il parere viene richiesto nell'ambito di procedimenti urbanistici gestiti dalla Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, competente in materia a cui deve essere inoltrata la documentazione.

Per gli strumenti di cui al punto b) il parere viene richiesto nell'ambito di procedimenti amministrativi di competenza dei Comuni. Le istanze di parere sugli Strumenti Urbanistici Esecutivi devono essere corredate da un modulo riepilogativo, i cui contenuti sono definiti da un provvedimento della Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica.

7.2. Modalità e procedure per il rilascio del parere sugli Strumenti Urbanistici generali

Per i nuovi Piani Regolatori Generali, nonché per le rispettive Varianti Generali e Strutturali, il parere ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 380/2001 è richiesto e acquisito sulla Proposta Tecnica del Progetto Preliminare, da rendersi nell'ambito della 1ª conferenza di copianificazione e valutazione ai sensi dell'art. 15 della l.r. 56/77, prima dell'adozione del Progetto Preliminare.

Gli studi geologici, ed in particolare gli studi di microzonazione sismica, da allegare ai nuovi piani regolatori generali e alle relative varianti generali o strutturali sono predisposti sulla base delle disposizioni regionali in materia al momento rappresentate dagli indirizzi definiti dalla D.D. 9 marzo 2012, n. 540, pubblicata sul

Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 17 del 26.04.2012, e dalle indicazioni e dai criteri di riferimento a livello nazionale.

Il procedimento per l'acquisizione del parere relativamente ai nuovi Piani Regolatori Generali e alle relative Varianti Generali e Strutturali è disciplinato al paragrafo 3.2 della Parte I della D.G.R. 7 aprile 2014, n. 64-7417. In questo caso il parere rilasciato in conferenza di copianificazione e valutazione assolve ai disposti di cui all'art. 89 del D.P.R. 380/2001.

Inoltre, nel caso di varianti determinate dal piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari o di approvazione di uno specifico progetto ai sensi degli artt. 16-bis e 17-bis della l.r. 56/77 che interessano i Comuni ricadenti nelle zone sismiche 3 e 3S, può nascere l'esigenza di dover verificare la compatibilità con la normativa sismica riferita all'ambito dell'intervento. In tali casi, nella stessa conferenza di servizi in cui si approva il progetto dell'opera proposta o il piano delle alienazioni e valorizzazioni, viene approvata anche la variante urbanistica, comprensiva della verifica della compatibilità con la normativa sismica riferita all'area di localizzazione dell'opera o del piano, effettuata sulla base di studi estesi ad un intorno significativo, come disciplinato al paragrafo 3.3 della Parte I della D.G.R. 7 aprile 2014, n. 64-7417. In questo caso il parere rilasciato in conferenza di copianificazione e valutazione assolve ai disposti di cui all'art. 89 del D.P.R. 380/2001.

7.3. Modalità e procedure per il rilascio del parere sugli Strumenti Urbanistici esecutivi

Per gli Strumenti Urbanistici Esecutivi, nonché per le rispettive varianti, il parere ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 380/2001 è richiesto allegando il modulo riepilogativo e la documentazione progettuale richiesta, ed acquisito prima dell'approvazione o, se di iniziativa pubblica, dell'adozione.

La richiesta di parere e la documentazione progettuale allegata vengono trasmesse per via telematica in formato digitale (formato PDF/A firmato digitalmente ai sensi di legge).

A norma dell'art. 89, comma 2, del D.P.R. 380/2001, l'Ufficio regionale competente rilascia il parere entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. L'Ufficio regionale che riscontri la mancanza di indicazioni o l'incompletezza della documentazione allegata, provvede a richiedere le integrazioni opportune; in tal caso, il termine di conclusione del procedimento si intende sospeso e riprende a decorrere dal ricevimento delle indicazioni e delle integrazioni occorrenti.

Ogni volta che il parere rilasciato comporti delle modifiche agli elaborati, queste devono essere apportate prima dell'adozione o approvazione.

7.4. L'applicazione delle procedure in materia di prevenzione del rischio sismico per l'attività urbanistica nelle diverse Zone sismiche

Gli Uffici Tecnici Regionali competenti al rilascio dei pareri ai sensi dell'art. 89, secondo le lettere a, b del precedente paragrafo "Modalità e procedure per il rilascio del parere sugli Strumenti Urbanistici esecutivi", e a cui devono essere inviate le relative richieste, sono individuati dalla Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica mediante specifici provvedimenti.

Per i comuni compresi nella Zona sismica 4 non è previsto l'obbligo del parere di cui all'articolo 89 del D.P.R. 380/2001 sugli Strumenti Urbanistici Generali ed Esecutivi, e loro varianti, così come individuati dalla normativa urbanistica regionale.

7.5. Regime transitorio

Nell'ambito del parere sugli Strumenti Urbanistici Generali, per i comuni che passano dalla zona sismica 4 alla zona sismica 3 o alla zona 3S e che alla data di entrata in vigore delle procedure fissate dalle presenti disposizioni hanno avviato procedimenti previsti dalla LUR per le valutazioni sulla Proposta Tecnica del

Progetto Preliminare, l'iter si conclude secondo le norme previgenti e gli studi di microzonazione sismica dovranno essere predisposti e valutati ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 380/2001 in occasione di successivo Strumento Urbanistico Generale o Variante Strutturale.

Nell'ambito del parere sugli Strumenti Urbanistici Esecutivi, per i comuni che passano dalla zona sismica 4 o 3 alla zona sismica 3S e che alla data di entrata in vigore delle procedure fissate dalle presenti disposizioni hanno già avviato procedimenti per l'approvazione/adozione di Strumenti Urbanistici Esecutivi, l'iter si conclude secondo le norme previgenti e non viene richiesto il parere ai sensi dell'art.89 del D.P.R. 380/2001 all'Ufficio Tecnico Regionale.

Elenco A1 - Edifici ed opere infrastrutturali strategiche e rilevanti

1. Edifici ed opere infrastrutturali strategiche

Oltre alle categorie individuate nell'Elenco A dell'Allegato 1 del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 21/10/2003, sono indicate le tipologie di edifici e di opere infrastrutturali di interesse strategico di competenza regionale, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile.

1.1 Edifici

Edifici in tutto o in parte ospitanti funzioni di comando, supervisione e controllo, sale operative, strutture ed impianti di trasmissione, banche dati, strutture di supporto logistico per il personale operativo (alloggiamenti e vettovagliamento), strutture adibite all'attività logistica di supporto alle operazioni di protezione civile (stoccaggio, movimentazione, trasporto), strutture per l'assistenza e l'informazione alla popolazione, strutture e presidi ospedalieri, utilizzati da parte dei soggetti istituzionali:

- a. Edifici destinati a sedi dell'Amministrazione Regionale (*)
- b. Edifici destinati a sedi dell'Amministrazione provinciale o della Città Metropolitana(*)
- c. Edifici destinati a sedi di Amministrazioni comunali (*)
- d. Edifici destinati a sedi di funzioni amministrative aggregate (es. Unioni dei Comuni) (*)
- e. Strutture non di competenza statale individuate come sedi di sale operative per la gestione delle emergenze (COM, COC, A.R.P.A., Volontariato ecc.)
- f. Centri funzionali e presidi sanitari a supporto delle attività di Protezione Civile e di emergenza sanitaria
- g. Edifici ed opere individuate nei piani d'emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza
- h. Ospedali e strutture sanitarie, comprese quelle accreditate, dotate di Pronto Soccorso o dipartimenti di emergenza, urgenza e accettazione
- i. Centrali operative 118
- j. Asili nido e scuole di ogni ordine e grado, esclusivamente nei casi in cui sono individuate dai Piani di Protezione Civile comunale quali strutture idonee alla gestione dell'emergenza.

() limitatamente agli edifici ospitanti funzioni/attività connesse con la gestione dell'emergenza*

1.2 Opere infrastrutturali

- a. Opere d'arte e costruzioni (di consistenza strutturale e geotecnica) annesse a spazi pubblici soggetti ad affollamento e vie di comunicazione (strade, ferrovie, ecc.) regionali, provinciali e comunali, limitatamente a quelle strategiche individuate nei piani di Protezione Civile o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza
- b. Porti, aeroporti ed eliporti non di competenza statale individuati nei piani di Protezione Civile o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza
- c. Altre strutture eventualmente specificate nei piani di Protezione Civile o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza sismica
- d. Costruzioni connesse con la produzione e distribuzione di energia elettrica con valenza strategica e di rilievo regionale (centrali di produzione strategiche, cabine di trasformazione primarie ad alta tensione, ecc...)
- e. Costruzioni connesse con la produzione, trasporto e distribuzione di materiali combustibili, aventi valenza strategica e rilievo regionale
- f. Costruzioni connesse con l'accumulo e l'approvvigionamento di acquedotti aventi rilievo sovra comunale
- g. Costruzioni connesse con i servizi di comunicazione (radio, telefonia fissa e mobile, televisione) aventi valenza strategica e rilievo regionale.

2. Edifici ed opere infrastrutturali rilevanti

Oltre alle categorie individuate nell'Elenco B dell'Allegato 1 del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 21/10/2003, sono indicate le tipologie di edifici e di opere infrastrutturali di interesse strategico di competenza regionale che possono assumere rilevanza in conseguenza di un eventuale collasso.

2.1 Edifici

Edifici pubblici regionali, provinciali e comunali o comunque destinati allo svolgimento di funzioni pubbliche nell'ambito dei quali possono essere presenti comunità di dimensioni significative, nonché edifici e strutture aperti al pubblico suscettibili di significativo affollamento, il cui collasso può comportare gravi conseguenze in termini di perdite di vite umane:

- a. Asili Nido e Scuole di ogni ordine e grado e strutture universitarie destinate ad attività didattiche
- b. Strutture ricreative (cinema, teatri, discoteche, ecc.), con capienza uguale o superiore a 100 persone
- c. Strutture destinate ad attività culturali (musei, biblioteche, sale convegni, ecc.), con capienza uguale o superiore a 100 persone
- d. Medie e grandi strutture destinate al commercio con superficie di vendita superiore a 1500 mq
- e. Impianti sportivi e stadi con capienza uguale o superiore a 100 persone
- f. Strutture sanitarie e/o socioassistenziali con ospiti non autosufficienti
- g. Edifici regolarmente aperti al culto, con capienza uguale o superiore a 100 persone
- h. Edifici o costruzioni che assumono particolare rilievo ai fini della salvaguardia del patrimonio storico, artistico e culturale
- i. Edifici e strutture aperte al pubblico destinate a servizi (uffici pubblici e privati), con capienza o fruibilità uguale o superiore a 100 persone
- j. Strutture ricettive oltre i 100 posti letto
- k. Strutture a carattere industriale, non di competenza statale, di produzione e stoccaggio di prodotti insalubri o pericolosi.

2.2 Opere Infrastrutturali

- a. Dighe ed opere di ritenuta non di competenza statale ed aventi valenza regionale, che determinano rischio potenziale alto e sono utilizzate per scopi idroelettrici o potabili
- b. Stazioni per il trasporto pubblico non di competenza statale
- c. Impianti di depurazione aventi rilievo sovra comunale
- d. Altri manufatti connotati da intrinseche pericolosità individuati nei piani di protezione civile comunale o in specifici piani per la gestione dell'emergenza sismica.

Elenco A2 - Elenco degli interventi "privi di rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità, con riferimento alla lettera c), del comma 1 dell'art 94-bis del D.P.R. 380/2001 e alle linee guida di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 30 aprile 2020 e modalità semplificate di deposito della denuncia dei lavori ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 380/2001

L'elenco è riferito a nuove opere ed interventi su edifici esistenti di valenza strutturale afferenti alle classi I e II ai sensi delle norme tecniche per le costruzioni vigenti.

Sono altresì da considerare ricompresi nell'elenco tutti quegli interventi che, ancorché non puntualmente inseriti, sono riconducibili per tipologia e conseguenze per la pubblica incolumità a quelli descritti di seguito.

L'appartenenza degli interventi all'elenco comporta in ogni caso il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e della normativa urbanistica ed edilizia.

Per interventi/opere di valenza strutturale che superano i limiti dimensionali superiori indicati nell'elenco è da intendersi necessaria la denuncia dei lavori "ordinaria" ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 380/2001.

NUOVE COSTRUZIONI

1. Muri di recinzione, per qualsiasi tipo di materiale strutturale, di altezza massima della parte strutturale superiore di 1,00 m e $\leq 2,00$ m misurata dall'estradosso della fondazione, che non abbiano funzioni di contenimento, comprese le relative coperture di ingresso di superficie ≤ 6 mq.
2. Muri o altre opere di contenimento, con qualsivoglia tipologia costruttiva e materiale strutturale, di altezza massima non superiore a 2,00 m (anche se sormontati da recinzioni leggere di altezza massima 1,00 m) in considerazione della modesta entità della spinta delle terre a cui sono soggette (con inclinazione del terrapieno sull'orizzontale $<15^\circ$).
3. Pilastri a sostegno di cancelli con altezza superiore di 2,00 m e $\leq 3,00$ m.
4. Tettoie aperte (almeno su tre lati), stabilmente vincolate al suolo, non temporanee, con orditura leggera e copertura aventi peso complessivo non superiore a 0,50 kN/mq di altezza massima non superiore a 3,50 m rispetto al piano di calpestio, misurata all'estradosso del punto più elevato e di superficie coperta non superiore a 20,00 mq.
5. Costruzioni ad un piano fuori terra, in classe d'uso I, con superficie coperta ≤ 20 mq ed altezza massima di 3,50 m, non destinate ad uso abitativo (tipo ricovero attrezzi, depositi, locali tecnici, autorimesse, spogliatoi, bagni, ecc...), stabilmente vincolate al suolo.
6. Vasche interrato e serbatoi interrati, per qualsiasi tipo di materiale strutturale, con superficie non superiore a 20,00 mq e altezza fino a 3,50 m, che non siano soggette a carichi relativi al traffico veicolare.
7. Vasche e serbatoi chiusi, di altezza fuori terra $\leq 2,00$ m, per qualsiasi tipo di materiale strutturale, ancorati stabilmente al terreno, e volume ≤ 30 mc e silos di altezza ≤ 7 m.
8. Piscine per qualsiasi tipo di materiale strutturale, di profondità $\leq 2,00$ m e di superficie $\leq 30,00$ mq destinate ad uso esclusivamente privato.
9. Serre con superficie > 50 mq, non temporanee, con copertura e chiusure in teli di plastica, policarbonato o altri materiali leggeri, adibite esclusivamente a coltivazioni e realizzate con strutture leggere (legno, elementi metallici, etc.) aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente $\leq 0,50$ kN/mq, di altezza massima non superiore a 3,50 m rispetto al piano di campagna.

10. Scale, rampe e solette, appoggiate a terra con dislivello ≤ 1.50 m.
11. Edicole funerarie e loculi di altezza fuori terra non superiore a 3,00 m nonché tombe interrato di superficie coperta ≤ 20 mq.
12. Opere idrauliche minori, quali briglie, pennelli, opere di difesa spondale, etc, di altezza ≤ 3 m dall'estradosso della fondazione.
13. Piccoli attraversamenti, tombinamenti realizzati con manufatti scatolari aventi dimensioni nette interne (larghezza e altezza o diametro in caso di sezioni circolari) $\leq 2,50$ m.
14. Strutture di sostegno per dispositivi di telecomunicazione, illuminazione, torri faro, segnaletica stradale (quali pali, tralicci, insegne, pannelli pubblicitari) pale eoliche, isolate e non ancorate agli edifici, aventi altezza compresa tra 3 m e 15 m.
15. Pannelli fonoassorbenti e relative strutture di sostegno, con altezza compresa tra 2,00 m e 4,00 m.
16. Montacarichi, ascensori e piattaforme elevatrici di altezza ≤ 7 m, anche interni all'edificio che non necessitano di aperture nei solai, le cui strutture non modificano significativamente la distribuzione delle azioni orizzontali.

EDIFICI ESISTENTI

1. Nuove opere su costruzioni esistenti qualora classificabili come interventi locali secondo le norme tecniche per le costruzioni.
 - 1.1. Pensiline esterne a sbalzo in legno, metallo o altro materiale leggero, in genere sopra finestre o portoncini di ingresso, con aggetto ≤ 1.50 m, aventi superficie coperta ≤ 4 mq e con peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente $\leq 0,50$ kN/mq.
 - 1.2. Strutture di sostegno per dispositivi di telecomunicazione, antenne e impianti leggeri gravanti sulla costruzione, limitatamente a quelli aventi consistenza strutturale, aventi altezza compresa tra 3 m e 5 m.
 - 1.3. Scale di collegamento di due piani successivi (dislivello massimo $\leq 4,5$ m) interne alle unità immobiliari, di tipo prefabbricato o in opera con qualsivoglia tipologia costruttiva e materiale.
 - 1.4. Realizzazione di soppalchi all'interno di unità immobiliari; con strutture aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente $\leq 0,50$ kN/mq, con carico variabile (Q) $\leq 2,00$ kN/mq, di superficie totale ≤ 20 mq e comunque $< 15\%$ della superficie di piano della unità strutturale, e $< 50\%$ della superficie del locale ospitante.
2. Intervento di riparazione o intervento locale secondo le norme tecniche per le costruzioni, con esclusione degli interventi che prevedano il rifacimento totale di solai o di coperture. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, possono rientrare le seguenti tipologie di intervento:
 - 2.1. realizzazione di vano nei solai o nella copertura, senza interessare le strutture principali e senza alterazione del comportamento strutturale, per una superficie massima di 4.50 mq;
 - 2.2. rifacimento parziale di elementi dell'orditura di coperture ad orditura lignea o in profili metallici, comprensivo del tavolato e del manto della copertura, con materiali della stessa tipologia, senza incrementi di carico significativi;

- 2.3. trasformazione di finestra in porta-finestra, e viceversa, su pareti portanti che non alteri il comportamento globale della costruzione;
- 2.4. creazione di singola apertura su parete portante, di superficie netta del foro ≤ 3 mq, purché debitamente cerchiata e distante almeno 1 m dagli incroci e dagli angoli murari;
- 2.5. consolidamento/rinforzo di singoli elementi strutturali.

MODALITÀ SEMPLIFICATE DI DEPOSITO

Per gli interventi "privi di rilevanza", le modalità semplificate di deposito della denuncia dei lavori ai sensi dell'art. 93 del D.P.R. 380/2001, consistono nella presentazione presso lo sportello unico per l'edilizia di una relazione asseverata redatta da un progettista abilitato alla progettazione strutturale, corredata dai relativi elaborati tecnici predisposti in conformità alle Norme Tecniche di riferimento, nell'ambito della richiesta del titolo abilitativo edilizio.

Come riportato nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30 aprile 2020 gli interventi devono comunque rispettare le prescrizioni degli strumenti urbanistici e di tutte le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia (in particolare di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42/2004).

Disposizioni per l'attuazione degli adempimenti a carico dell'Ufficio tecnico regionale in materia di accertamento e repressione delle violazioni delle prescrizioni per le costruzioni in zone sismiche.

Sommario

Indice generale

<i>1. Premessa.....</i>	<i>2</i>
<i>2. Ufficio tecnico regionale.....</i>	<i>2</i>
<i>3. Attività dell'Ufficio tecnico regionale.....</i>	<i>2</i>
<i>4. Adempimenti dei comuni nei confronti dell'Ufficio tecnico regionale per gli interventi di "minore rilevanza" di cui all'art. 94 bis, comma 1, lettera b del D.P.R. 380/2001.....</i>	<i>3</i>

1. Premessa

Secondo quanto disposto dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*) la vigilanza urbanistico-edilizia sul territorio è una competenza specifica dei comuni, a cui è assegnato un ruolo primario in sede di prevenzione e repressione degli illeciti, un ruolo di controllo preliminare del territorio e di intervento immediato e diretto verso gli abusi riscontrati.

Per talune tipologie di interventi, all'azione del comune concorre anche quella della Regione: all'interno della Parte II (*Normativa tecnica per l'edilizia*) del D.P.R. n. 380/2001 sono contenute diverse disposizioni che attribuiscono all'Ufficio tecnico regionale specifiche funzioni nell'ambito delle attività di vigilanza sul rispetto della disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica (Capo II, articolo 70) e sulle costruzioni in zone sismiche (Capo IV, articoli 96 e seguenti).

Le disposizioni di cui al presente documento definiscono i criteri e modalità per lo svolgimento delle attività dell'ufficio tecnico regionale e per il coordinamento con le attività di competenza dei comuni, con l'obiettivo di rendere il più possibile tempestiva ed efficace l'azione di vigilanza nonché quella di repressione, anche con riferimento alle funzioni dell'Autorità giudiziaria.

2. Ufficio tecnico regionale

L'**ufficio tecnico regionale** cui sono demandati gli adempimenti in oggetto è individuato dalla Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica mediante specifico provvedimento.

3. Attività dell'Ufficio tecnico regionale

Per quanto riguarda l'attività di vigilanza riferita al Capo II della parte II del D.P.R. n. 380/2001 (*Disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica*), deve ritenersi che si tratti di attività del tutto residuale dopo la classificazione sismica dell'intero territorio regionale, che di fatto riconduce anche le violazioni di cui a questo Capo a violazioni delle disposizioni per le costruzioni in zona sismica.

Nei limitati casi in cui dovesse rilevarsi unicamente violazione degli articoli da 64 a 67 del D.P.R. n. 380/2001 (fattispecie riferibili ad interventi o opere realizzate prima della classificazione sismica del territorio), in assenza di lavori in corso, si deve far riferimento al combinato disposto dell'art. 65 del D.P.R. 380/2001 e dell'articolo 68, comma 1, lettera c) della L.R. 44/2000, la competenza riferita alle denunce di costruzioni in cemento armato e strutture metalliche è stata trasferita ai Comuni territorialmente competenti a far data dal **21/02/2001**. Pertanto nel caso di opere realizzate in assenza o in difformità dalla denuncia, prima della classificazione sismica, il Comune territorialmente competente riceve la cosiddetta "Denuncia Postuma", attestandone esclusivamente il deposito previa verifica formale della completezza della documentazione.

Per quanto invece riguarda le funzioni che il D.P.R. n. 380/2001 attribuisce all'ufficio tecnico regionale in relazione al Capo IV (*Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche della parte II*), queste sono contenute nella sezione III riferita alla repressione delle violazioni e comportano attività che possono dare avvio all'azione penale da parte dell'autorità giudiziaria o che si inseriscono in procedimenti penali già avviati a seguito delle attività di vigilanza svolte dai comuni. In ogni caso il presupposto affinché vi sia attivazione dell'ufficio tecnico regionale in questi casi è l'accertamento da parte del Comune, a cui è assegnato un ruolo primario in sede di prevenzione e repressione degli illeciti, di fatti che costituiscono violazioni ai sensi dell'articolo 95 del D.P.R. n. 380/2001.

Gli adempimenti di competenza dell'ufficio tecnico regionale sono descritti negli articoli 96, 97, 98 e 99 del D.P.R. n. 380/2001. In considerazione delle differenti tipologie di costruzione, nonché delle diverse zone sismiche in cui esse vengono realizzate, le verifiche tecniche oggetto delle attività in questione, sono

eseguite dall'ufficio tecnico regionale competente sulla base del progetto strutturale dell'opera, commisurando gli eventuali ulteriori approfondimenti e accertamenti alla zona sismica di riferimento e alla tipologia dell'opera oggetto di segnalazione.

Nel caso in cui vi sia unicamente violazione delle norme sulle costruzioni in zone sismiche, l'accertatore trasmette immediatamente il processo verbale all'UTR, il quale, effettuati gli eventuali ulteriori accertamenti di carattere tecnico avvalendosi del Corpo di Polizia municipale per l'accesso ai luoghi, in assenza di informazioni certe in merito alla trasmissione della comunicazione notizia di reato (CNR) da parte degli agenti/ufficiali di polizia giudiziaria o dell'Ufficio tecnico comunale (UTC), inoltra agli organi di polizia giudiziaria o alla Procura della Repubblica territorialmente competente denuncia ai sensi dell'articolo 331 c.p.p., dandone comunicazione anche al comune interessato.

Nei casi in cui vi siano invece anche violazioni di carattere urbanistico-edilizio, l'ufficio tecnico regionale si attiva a seguito del ricevimento della documentazione da parte del comune interessato, come meglio specificato al punto 4.

Si sottolinea che le attività in questione si inseriscono e interagiscono con l'azione penale di competenza dell'autorità giudiziaria; tali attività devono pertanto essere svolte in tempi adeguati a non compromettere l'efficacia dell'azione penale. In particolare, la denuncia ai sensi dell'articolo 331 c.p.p. deve essere inoltrata non appena acquisiti gli elementi utili a rendere il più possibile completa e circostanziata la denuncia. Gli esiti degli accertamenti tecnici devono essere conclusi e comunicati all'Autorità giudiziaria procedente entro **120** giorni dal ricevimento del verbale di accertamento o della documentazione di cui al punto 4.

L'accertamento tecnico previsto dall'art 96 comma 2 del D.P.R. 380/2001 per le violazioni strutturali riferibili alle opere "*prive di rilevanza*" nei riguardi della pubblica incolumità (Elenco A2), che si possono pertanto ritenere riconducibili a mere violazioni formali in quanto per dimensioni, forma e materiali impiegati non costituiscono pericolo sotto il profilo della pubblica incolumità, non risulta necessario in quanto assolto dalla presentazione della **denuncia semplificata** ex post presso lo Sportello Unico comunale, corredata dalla **dichiarazione asseverata** del tecnico abilitato attestante la conformità delle opere strutturali alla normativa tecnica per le costruzioni; lo Sportello Unico comunale è tenuto a trasmettere la comunicazione della violazione all'Autorità Giudiziaria competente e, in tali casi, non è dovuta alcuna comunicazione all'ufficio tecnico regionale.

4. Adempimenti dei comuni nei confronti dell'Ufficio tecnico regionale per gli interventi di "minore rilevanza" di cui all'art. 94 bis, comma 1, lettera b del D.P.R. 380/2001

Nella maggior parte dei casi, gli accertamenti riguardano fatti che costituiscono violazioni urbanistico-edilizie disciplinate nella parte I del D.P.R. n. 380/2001 e che possono costituire anche violazioni delle norme sulle costruzioni in zone sismiche sanzionate ai sensi dell'articolo 95 del D.P.R. stesso.

In tali casi, il comune trasmette all'ufficio tecnico regionale come individuato al punto 2 la seguente documentazione:

- a) **copia del processo verbale di accertamento** che riporti data e luogo del fatto, data di esecuzione ed ultimazione delle opere e generalità dei soggetti coinvolti nella violazione (committente, costruttore, direttore dei lavori strutturali ecc.);
- b) **relazione tecnica**, redatta dal responsabile dell'Ufficio tecnico comunale, contenente la descrizione delle opere strutturali realizzate in violazione delle norme tecniche per le costruzioni in cui è attestata l'assentibilità sotto il profilo urbanistico-edilizio delle opere accertate;
- c) **documentazione fotografica**;
- d) eventuale documentazione tecnica ed amministrativa, compresi i titoli abilitativi qualora rilasciati o eventuali provvedimenti di sospensione lavori o ordini di demolizione.

Qualora già disponibile, deve essere altresì allegata la seguente documentazione:

- a) elaborati strutturali, comprensivi di relazioni di calcolo e tecniche, conformi con la normativa tecnica per le costruzioni di riferimento;
- b) dichiarazione asseverata da tecnico abilitato circa la tipologia strutturale degli interventi, la data di esecuzione delle opere, la conformità delle opere rispetto alla normativa tecnica di riferimento, l'eventuale coinvolgimento professionale durante la fase di progettazione/esecuzione delle opere.

Oneri istruttori per gli adempimenti di competenza degli UTR

Denunce ai sensi dell'art. 93 del DPR 380/2001 (*)	
Interventi locali	50 euro
Interventi miglioramento/adeguamento/nuove costruzioni fino a 5000 mc	100 euro
Interventi miglioramento/adeguamento/nuove costruzioni oltre i 5000 mc	200 euro
Nuove costruzioni e opere infrastrutturali a cui non sia applicabile il contributo per metro cubo, nonché interventi su costruzioni esistenti (esclusi gli interventi locali) della medesima tipologia.	100 euro
Accertamenti ai sensi dell'art. 96 del D.P.R. 380/2001	Importi raddoppiati

(*) Come già previsto dalla DGR 21 ottobre 2014, n. 5-440 si stabilisce l'**esclusione dal versamento** dei diritti istruttori per gli interventi realizzati dagli Enti Pubblici, nonché per gli interventi di riparazione dei danni conseguenti a calamità naturali riconosciute dalle autorità pubbliche, secondo le procedure previste dalla normativa vigente.

